

Riguardo al primo punto, con decreto ministeriale del 15 giugno 2007 è stata adottata la soglia di 10.000 euro anche per i trasferimenti intra-comunitari.

Relativamente al secondo punto, dopo la dovuta consultazione con l'Ufficio italiano dei cambi, ora soppresso, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, è stato predisposto un decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 ed attualmente alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del commercio internazionale, al fine di integrare il modello di dichiarazione attualmente esistente con i nuovi dati richiesti dalla normativa comunitaria.

Riguardo al terzo punto, nella legge 25 febbraio 2008, n. 34, (comunitaria 2007) è stato inserito l'art. 15, che opportunamente delega il Governo ad adottare con uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni normative introdotte dal regolamento 1889/2005.

È attualmente in preparazione uno schema di decreto legislativo delegato.

#### **8 LA NORMATIVA SUI DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ORDINANTE CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI. IL REGOLAMENTO CE N. 1781/2006 .**

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006 che pone nei confronti delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nell'Unione europea (c.d. prestatori di servizi di pagamenti – PSP) obblighi riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che devono accompagnare i trasferimenti di fondi.

Il Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, si inserisce nel contesto delle iniziative finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del

finanziamento del terrorismo ed è volto a consentire una più rapida tracciabilità dei flussi trasferiti.

Un regime semplificato è previsto per i pagamenti intra-UE che vengono considerati alla stregua di pagamenti domestici; per tali operazioni - anche allo scopo di garantire il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento europei - è infatti previsto l'inserimento di informazioni semplificate (e cioè il solo numero di conto ovvero un codice identificativo unico) in luogo delle "complete informazioni" (nome, cognome, indirizzo, numero di conto) necessarie per i pagamenti extra-UE.

Il regolamento pone una serie diversificata di obblighi in capo ai diversi PSP coinvolti nel trasferimento di fondi. In particolare, per il PSP dell'ordinante si tratta di obblighi di completezza delle informazioni inviate, di loro verifica e conservazione. Per il PSP del beneficiario tali obblighi si sostanziano nella verifica di completezza delle informazioni ricevute e nell'adozione di comportamenti attivi in caso di loro incompletezza (ad es. rifiuto della transazione, richiesta delle compete informazioni) nonché nella conservazione delle informazioni ricevute.

## **9 L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE.**

### **9.1 Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI<sup>36</sup>.**

Nel corso del 2007 l'attività del GAFI si è svolta come di consueto attraverso i sottogruppi tematici, quali:

- WGEI (*Working Group on Evaluations and Implementation*) che si è occupato dell'interpretazione dei criteri fissati nelle raccomandazioni;
- WGTYP (*Working Group on Typologies*) che si è occupato delle nuove tipologie di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;
- WGTM (*Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*) che si è occupato di definire linee guida in materia di finanziamento del terrorismo e dell'applicazione della Risoluzione ONU 1737;

<sup>36</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, il GAFI, collabora con vari gruppi regionali, costituiti sul suo stesso modello: APG (*Asia/Pacific Group*); CFATF (*Caribbean Financial Action Task Force*); Moneyval (*The Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Money Laundering Measures*); GAFISUD (*FATF for South America*); MENAFATF (*FATF for Middle East and North Africa*); FATF Style Regional Bodies (FSRBs), cioè EAG (*Eurasian Group*), ESAAMLG (*Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group*) e GIABA (*Intergovernmental Action Group against Money-laundering in Africa*). Altre organizzazioni partecipano alle attività GAFI, e tra le più importanti ricordiamo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale (WB), il Gruppo Egmont, La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Centrale Europea (ECB), l'OCSE.

- ICRG (*International Cooperation Review Group*) che si è occupato di sviluppo della cooperazione internazionale concretizzatosi in un *Public Statement*.

Sono proseguite le *mutual evaluations*<sup>37</sup> dei paesi membri tra i quali si citano la Cina (che è stata ammessa come Paese membro), la Finlandia, il Regno Unito, la Grecia e la Turchia. È continuato il processo di inserimento in qualità di paesi membri di Corea e India che attualmente, pur con condizioni diverse, sono ammessi in qualità di osservatori.

Sono inoltre stati pubblicati sei rapporti di tipologie: “*New payment methods*”, “*Misuse of corporate vehicles*”, “*Money laundering associated with (value added tax) VAT carousel fraud*”, “*Complex money laundering techniques: a regional view*”, “*ML/TF through the real estate sector*” e “*Laundering proceeds of illegal narcotics trafficking*”.

Nel 2007 la Presidenza è stata assunta dal Regno Unito, che ha proseguito lo studio delle possibili interferenze tra corruzione e riciclaggio inserendo nella metodologia di valutazione del GAFI anche alcuni strumenti propri del contrasto alla corruzione.

Inoltre, nell'ambito della Plenaria del giugno del 2007, il GAFI ha emanato una *Guidance* che ha fissato un quadro generale nell'ambito del quale trova collocazione ogni iniziativa sul piano finanziario che darà implementazione alle varie risoluzioni dell'ONU emanate per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: in allegato alla stessa vengono previste sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie designate dalla risoluzione dell'ONU 1747 del 2007. Nel corso della Plenaria del successivo ottobre è stata approvata una seconda *Guidance* specificatamente rivolta all'implementazione delle misure da adottare verso i soggetti che pongono in essere attività di finanziamento in favore dell'Iran contravvenendo ai divieti posti dalle risoluzioni ONU 1737 e 1747, che invita altresì il sistema finanziario ad adottare ogni cautela e attenzione verso la clientela che, per le attività svolte, è più esposta a detto tipo di rischio.

Tra le altre attività intraprese si segnala il rilancio del dibattito con il settore privato per la individuazione di forme di riciclaggio e di idonei strumenti di

<sup>37</sup> Il GAFI, inoltre, attraverso un sistema di *mutual evaluations*, controlla il rispetto degli standard fissati dalle 40+9 Raccomandazioni da parte degli Stati membri, valutando di conseguenza i progressi da essi realizzati nella adozione di misure di contrasto agli illeciti finanziari del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'esercizio del GAFI si apre nel mese di luglio e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo. Ogni anno la Sessione Plenaria si riunisce tre volte, una volta nella capitale del paese di provenienza del Presidente e le altre due presso la sede dell'OCSE a Parigi. Nell'arco della settimana di lavoro si tengono anche le riunioni degli esperti dei vari sottogruppi tematici.

contrasto, da inserire in apposite *guidelines* e la pubblicazione di un *Public Statement* nel quale sono state stigmatizzate le elevate condizioni di rischio sussistenti nella Repubblica islamica dell'Iran per quanto riguarda il sistema antiriciclaggio. È stata lanciata la proposta per la realizzazione nel 2008 di un sistema globale di valutazione della minaccia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che sottolinei questi due fenomeni criminali. Una riunione tenutasi a Bangkok tra GAFI e APG (*Asia Pacific Group*) ha favorito il coordinamento di esperti in tipologie.

Per quanto riguarda l'Italia nel corso della Plenaria di ottobre si è avuto il primo *follow-up* di valutazione, facente seguito al rapporto relativo alla situazione 2005, anno in cui un gruppo di esperti del FMI ha effettuato per conto del GAFI la valutazione del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È stato possibile rappresentare i notevoli passi avanti fatti nel biennio 2005-2007, sia a livello giuridico che a livello di allargamento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a tutti i soggetti interessati.

La competenza in materia GAFI è assegnata al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai lavori del GAFI partecipano rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate: il Ministero dell'economia e delle finanze con il Dipartimento delle politiche fiscali e l'Agenzia delle dogane; il Ministero affari esteri; il Ministero della giustizia; la Direzione investigativa antimafia; la Guardia di finanza; la Banca d'Italia; l'Unità di informazione finanziaria; l'ISVAP; la CONSOB.

L'Italia svolge un ruolo assai attivo nella vita del GAFI. Nel 2007, oltre alla consueta attività di istituto, ha infatti organizzato ed ospitato, presso la sede del MEF, alcune riunioni internazionali. La prima di esse, a gennaio 2007, ha dato il via ufficiale alla costituzione dell'International Cooperation Review Group, presieduto da USA e Italia. Questo gruppo di lavoro si occupa precipuamente di individuare i paesi scarsamente collaborativi rispetto all'osservanza delle Raccomandazioni GAFI.

A settembre 2007, sempre presso il palazzo del MEF, sono state organizzate le riunioni intersessionali dell' *Ad Hoc group on membership*, del *Working Group on Typologies* e del *Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*.

Dal 2007 l'Italia fa inoltre parte dello *Steering Group* del GAFI, gruppo composto da sette Paesi, e con il compito di supportare la presidenza di turno. Ne

fa sempre parte il Paese che ha ricoperto la presidenza precedente e quello designato alla presidenza successiva.

### 9.1.1 Gli altri gruppi regionali (Moneyval e Eurasian Group)

In ambito *Moneyval* nel corso del 2007 è stata in particolare effettuata la *mutual evaluation* del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di San Marino, alla quale ha partecipato come esperto legale un funzionario del MEF.

In ambito *Eurasian Group* i lavori del 2007 sono stati seguiti dall'ufficiale di collegamento della Guardia di finanza di stanza presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

## 9.2 Le attività svolte in ambito comunitario – La direttiva 2005/60/CE – La lista Paesi terzi equivalenti

In seno al Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che si riunisce periodicamente a Bruxelles, oggetto della discussione tra gli Stati membri e la Commissione è stata l'individuazione di criteri comuni sulla cui base valutare l'equivalenza dei Paesi extracomunitari, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Ne è scaturita la decisione di redigere una *white list* comune di paesi extracomunitari,<sup>38</sup> che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. In base alla bozza di lista redatta dalla Commissione, oltre ai membri del GAFI, sono considerati paesi terzi equivalenti anche i seguenti paesi non comunitari: Aruba, Antille olandesi (Territori d'oltremare olandesi), Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint Pierre e Michelon, Wallis e Futuna (territori d'oltremare francesi).

Quanto alle tre *Crown Dependencies* inglesi (Jersey, Guernsey e Isola di Man), Austria, Germania, Italia, Slovenia e Spagna, hanno presentato alla Commissione un documento nel quale chiedono il differimento dell'inserimento dei tre territori di cui sopra nella lista comune, per motivi prudenziali oltre che di credibilità dell'azione comunitaria in materia di prevenzione del riciclaggio e del

<sup>38</sup> Si tratta di paesi terzi che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. L'inclusione nella lista comune di paesi equivalenti comporterà principalmente due effetti:

- gli enti creditizi e finanziari situati in paesi terzi ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione;
- le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio potranno avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. In pratica, potranno fare affidamento sulle procedure di *customer due diligence* già compiute dall'intermediario extracomunitario per un determinato cliente ed evitare di ripetere tali procedure in Italia.

finanziamento del terrorismo. In considerazione della diversa posizione inglese, una soluzione di compromesso potrebbe essere costituita dalla previsione di una lista provvisoria ristretta (che escluda le tre *crown dependencies*), con l'aggiunta di una nota che consenta a quegli Stati membri che, come il Regno Unito e l'Irlanda, abbiano già adottato liste nazionali di equivalenza, di confermare l'inserimento nel loro ambito delle tre *crown dependencies*, in attesa della nuova imminente valutazione dei sistemi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in vigore nei tre territori, che il FMI ha in programma per il 2008.<sup>39</sup>

La lista dovrebbe essere definita nel corso delle riunioni del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che si terranno nel 2008.

### **9.3 L'attività di cooperazione in ambito internazionale ed europeo della Unità di informazione finanziaria con gli enti omologhi**

Nel corso del 2007 sono proseguiti i contatti con le FIU estere, sia per lo scambio di informazioni relative alla ricognizione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento a cambiavalute, professionisti e intermediari non finanziari, sia per la definizione di accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni su operazioni sospette.

Gli accordi sottoscritti con FIU estere sinora sono ventiquattro. Sono stati avviati ulteriori negoziati con le FIU dei seguenti paesi: Argentina, Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Honduras, Tailandia, Venezuela, Malta, Cipro, Malesia, Slovacchia, Andorra, Estonia, Messico, Israele, Antille Olandesi.

Nell'ambito del Gruppo Egmont si è definito il processo di trasformazione avviato per far fronte all'accresciuto numero di FIU aderenti ed alla questione del finanziamento dell'organismo, finalizzato a superare l'attuale stato informale, attraverso l'istituzionalizzazione dello stesso in organizzazione internazionale. Nella Plenaria di giugno sono state approvate, pertanto, la Carta e il futuro meccanismo di finanziamento dell'organizzazione. La sede del Segretariato Egmont è stata stabilita a Toronto, in Canada.

<sup>39</sup> La formulazione della nota prevista da questa opzione potrebbe avere il seguente tenore:

“For the purpose of equivalence under the 3rd Anti-Money Laundering Directive the UK Crown Dependencies continue to be recognized as equivalent third countries by those Member States having granted equivalent status to the UK Crown Dependencies according to Art. 3 (9) of Directive 91/208/EEC amended by Directive 2001/97/EC. The UK Crown Dependencies' status on the common European list of equivalent third countries will be reviewed once the results of the upcoming AML/CFT assessment by the IMF are available”.

Infine, nell'ambito del Progetto Fiunet,<sup>40</sup> è da registrare che attualmente l'accesso al sistema è stato esteso a 16 paesi membri dell'Unione. A novembre 2007 è stata approvata l'estensione al futuro biennio del finanziamento del progetto da parte dell'Unione europea. È stata avviata la definizione di un protocollo operativo che regoli lo scambio informativo tra le FIU partecipanti e sono state realizzate numerose iniziative di aggiornamento del sistema e di formazione del personale dedicato, al fine di potenziare l'efficienza dello scambio informativo.

È proseguita, a livello di Unione europea, l'attività della "Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria", volta a coordinare e ad armonizzare l'azione delle strutture adottate per tali organismi nei diversi ordinamenti nazionali. Nell'ambito dei lavori della Piattaforma, è proseguita l'attività dei gruppi di lavoro, già costituiti in materia di cooperazione internazionale, ritorni informativi e riservatezza dei dati. Sono in via di definizione i rapporti conclusivi redatti da ciascun gruppo, sulla base dei riscontri ottenuti dai questionari fatti precedentemente circolare tra le delegazioni dei paesi membri. I rapporti si propongono di esaminare le criticità incontrate in ogni paese e suggerire alcune possibili soluzioni (soprattutto nella forma di procedure ottimali), in armonia con la nuova regolamentazione comunitaria.

Nel 2007 sono pervenute all'UIC, da autorità omologhe di altri paesi, 448 richieste di informazioni, riferite a 990 soggetti, come indicato nella tabella 19.

Anno	RICHIESTE	Nominativi
1997-1999	60	230
2000	88	424
2001	124	444
2002	236	765
2003	317	893
2004	393	960
2005	369	923
2006	452	899
2007	448	990
<b>TOTALE</b>	<b>2.487</b>	<b>6.528</b>

<sup>40</sup> Si tratta di una rete informatica che consente lo scambio di informazioni tra le FIU degli stati membri dell'Unione Europea (in prospettiva dovrebbero utilizzarla tutti gli stati membri). Il Progetto è in parte finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea ed in parte dalle FIU partecipanti.

Tale scambio informativo si è svolto attraverso la rete Fiunet, per i paesi dell'Unione europea che vi aderiscono (attualmente 16), e tramite il canale telematico riservato predisposto dal Gruppo Egmont per gli altri.

L'attività di collaborazione con le FIU di altri paesi ha reso possibile, inoltre, l'adozione di 5 provvedimenti di congelamento (adottati dalle autorità straniere su indicazione dell'UIC), per l'importo complessivo di oltre 55 milioni di euro. La tabella 20 riassume i provvedimenti assunti dal 2004.

<b>Tabella 20: Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere</b>		
<i>Anno</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>importi bloccati (milioni di euro)</i>
2004	4	19,5
2005	7	132,3
2006	6	144,9
2007	5	55,3
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>352</b>

## BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

RISERVATA

- 1 -

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (SAG)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (01)

N° 465307 Roma 23-04-2008 MM

(da usare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

[casella W]

Sottoscrivente VR0001 PQ11645


Pagine C.S.E. Invio relazione.

Al Comitato di Sicurezza  
Finanziaria  
Alla c.a. del dott. Giuseppe Maresca  
Capo Dir. Prev. Reati Finanziari  
Ministero dell'Economia - Dip.  
Tesoro  
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Al sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs.  
21 novembre 2007, n. 231, si trasmette l'acclusa relazione,  
contenente i dati e le informazioni sull'attività  
anticiclaggio svolta dalla Banca d'Italia nell'ambito  
delle funzioni istituzionali di vigilanza.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO



A.M. Tomatola

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIRETTORIO DEL TESORO DIREZIONE RELAZIONI
24 APR 2008
47192

PAGINA BIANCA

**Relazione della Banca d'Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria  
sull'attività di vigilanza e controllo antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5,  
comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

PAGINA BIANCA

## INDICE

Premessa	-----
1. Il ruolo della Banca d'Italia nella nuova struttura istituzionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	-----
2. L'Unità di Informazione Finanziaria	-----
3. L'attività di vigilanza e controllo	-----
3.1 L'attività internazionale	-----
3.2 L'attività svolta dalla Banca d'Italia a livello nazionale	-----
3.2.1 Le ispezioni di vigilanza	-----
3.2.2 Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa	-----
3.2.3 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti	-----
3.3 L'attività della Banca d'Italia di lotta al finanziamento del terrorismo	-----
3.3.1 Il contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	-----
3.3.2 L'azione di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia sulle manchevolezze segnalate dal GAFI riguardo all'Iran	-----
4. Arce di attività in attuazione del d.lgs. 231/2007	-----
4.1 Attività regolamentare	-----
4.2 Attività ispettiva	-----

PAGINA BIANCA

### Premessa

Con il presente documento la Banca d'Italia adempie agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nei confronti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, illustrando l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2007 sulle banche e sugli intermediari non bancari nell'ambito dell'attività di vigilanza prudenziale disciplinata dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza). Il presente documento dà anche conto del contributo all'attività di contrasto dei reati in questione che la Banca d'Italia presta nell'esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico bancario.

L'anno 2007 si è caratterizzato per la riforma dell'assetto istituzionale deputato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo operata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La revisione è stata determinata anzitutto dai numerosi e rilevanti interventi in campo regolamentare sia a livello internazionale sia a livello comunitario: la revisione nel 2003 delle 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'emanazione di 9 Raccomandazioni Speciali a fini di contrasto del finanziamento del terrorismo e l'approvazione della direttiva 2005/60/CE sono il segno evidente di un quadro in mutamento. Il secondo motivo ispiratore del riordino può essere individuato nella necessità di fare fronte alla rapida diffusione ed evoluzione delle tecniche criminali di riciclaggio, anche al di fuori dell'ambito strettamente finanziario. A seguito poi dei tragici eventi del 2001, il raggio d'azione dell'attività di prevenzione svolta dalle Autorità è stato ampliato alla lotta al finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, al fine di evitare che il sistema finanziario venga inconsapevolmente utilizzato per azioni di sostegno del terrorismo, è divenuto essenziale non solo intercettare i flussi finanziari di origine criminale ma anche quelli, spesso di origine lecita e di piccola dimensione, che potrebbero essere destinati a finanziare il terrorismo.

La riforma dell'assetto istituzionale è stata, infine, operata per tener conto delle osservazioni formulate nel 2005 dal Fondo monetario internazionale (FMI) a seguito di una valutazione del vigente sistema italiano in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In tale occasione, il Fondo, pur formulando un giudizio complessivo favorevole, pose in luce aree di possibile miglioramento del sistema di prevenzione del riciclaggio del nostro paese, tra cui:

- l'elevato grado di complessità e frammentarietà della disciplina;
- la necessità di adottare le nuove misure di verifica della clientela previste dagli standard internazionali del GAFI del 2003;
- l'opportunità di rafforzare l'attività di analisi delle operazioni sospette e l'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- l'ampio utilizzo del contante come mezzo di pagamento;
- la scarsa coerenza e chiarezza del sistema sanzionatorio.

Sulla base dei criteri di delega fissati dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, il legislatore delegato ha definito un testo normativo che non solo riordina la disciplina esistente, ma che introduce importanti novità con riguardo sia al quadro istituzionale di riferimento sia al contenuto degli obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

\*\*\*\*\*

Di seguito verrà offerta, in primo luogo, una sintetica descrizione delle nuove competenze della Banca d'Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria all'interno del nuovo quadro istituzionale.

Seguirà un'illustrazione dettagliata dei risultati dell'attività di vigilanza prudenziale e sorveglianza dei sistemi di pagamento svolta dalla Banca d'Italia con riferimento sia al settore dell'antiriciclaggio sia della lotta al finanziamento del terrorismo. In particolare, si darà conto delle risultanze emerse nel quadro delle attività ispettiva e amministrativa-cartolare.

Verranno poi indicate le iniziative intraprese dalla Banca d'Italia sulla base delle nuove competenze attribuite dal d.lgs. 231/2007, con specifico riferimento alla pianificazione dell'attività regolamentare necessaria per dare attuazione alle disposizioni del decreto e alla programmazione dell'attività ispettiva.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b) del citato decreto, l'Unità di Informazione Finanziaria presenta una propria relazione i cui contenuti devono considerarsi come complementari a quelli del presente contributo.